



IACP di Napoli in liquidazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 DEL 27/01/2022

NALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: affidamento incarico di difesa all'avv. Fabio Benincasa innanzi la Commissione Tributaria Provinciale Napoli in favore dell'IACP di Napoli in liquidazione CONTRO COMUNE DI SANT'ANASTASIA per l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2016 provvedimento n. ovp 16 1897 del 29/07/2021 notificato in data 06 ottobre 2021.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO

- Che in data 06/10/2021 è stato notificato all'ACER Campania a mezzo raccomandata RR, giusto n. prot. ACER 107368 del 06/10/2021, l'avviso di accertamento per omesso parziale/tardivo/versamento n. ovp 16 1897 del 29/07/2021 per l'IMU anno 201.
- Che tale avviso indica un importo totale da pagare di euro 30.136,55.
- Che l'IACP di Napoli in liquidazione è competente per tale avviso di accertamento.
- Che è necessario nominare un difensore per tutelare le ragioni dell'Ente circa la non soggezione ad IMU degli alloggi erp in quanto essi sono alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008.
- Che IACP di NAPOLI in liquidazione non dispone di un ufficio legale e che l'ufficio legale dell'ACER, di cui pure IACP in liquidazione di Napoli potrebbe avvalersi nel rispetto del regolamento interno di tale Ufficio, non possiede la specializzazione necessaria in materia tributaria, tant'è che per tutti i giudizi in materia tributaria gli IIAACCPP in liquidazione e l'ACER si sono sempre avvalsi di avvocati esterni;
- Che l'avvocato FABIO BENINCASA, CF BNNFBA66M07F839M, con studio in Napoli via Napoli, al largo Torraca, 71, figura tra gli avvocati compresi nell'elenco – short list di ACER CAMPANIA di cui al Regolamento approvato con delibera del C.d'A. di tale Agenzia n. 25/57 del 2020, vanta una vasta e pluriennale esperienza specifica in materia tributaria, con particolare riferimento proprio all'IMU ed ha già seguito lo IACP di Napoli in

liquidazione in diversi giudizi tributari.

- Che l'Avvocato Benincasa dunque, ha un curriculum professionale adeguato alla specificità dell'incarico da affidare.
- Che, poiché l'IACP di Napoli in liquidazione non dispone di un proprio regolamento né di un elenco di professionisti abilitati alla difesa dell'Ente, in questa fase l'Organo Commissariale ha prescritto che si faccia riferimento al citato Regolamento dell'ACER approvato con delibera del C.d'A. di tale Agenzia n. 25/57 del 2020, nonché alla short list degli avvocati esterni di tale Agenzia.
- Che, all'uopo, è stato richiesto dall'Organo Commissariale all'avvocato Fabio Benincasa di formulare un preventivo inerente il compenso per l'attività professionale per l'incarico di difesa tributaria in questione, secondo i criteri indicati dal citato Regolamento ACER e con cifre non superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli stessi criteri, per ogni singola fase processuale, cui va aggiunto l'elemento del 15%, a titolo di spese processuali, e le spese vive da sostenersi.
- Che il prefato professionista ha prodotto l'allegato preventivo che, come da prospetti altresì allegati, è risultato in linea con i criteri in precedenza citati, come da prospetti allegati.
- Che al preventivo in questione è stato aggiunto, ai fini dell'impegno di spesa, il contributo unificato di euro 250,00.

Atteso il parere tecnico e contabile favorevole del dirigente dott. Luigi Schiavo, che sottoscrive il presente provvedimento a titolo di istruttoria.

DETERMINA

1. Di affidare all'avv. Fabio Benincasa, con studio in Napoli in Largo Torraca n. 71 del Foro di Napoli, l'incarico di difesa di IACP di Napoli in liquidazione nel giudizio in oggetto, impegnando, a favore di tale professionista, la somma di euro 3.758,69, come da richiamato, allegato preventivo, cui va aggiunto il CTU di euro 250,00, per un totale di spesa di euro 4.008,69, già impegnata al cap. 260 (impegno n. 79/2021) in regime di esercizio provvisorio dell'anno 2021.
2. Di dare atto che il professionista ha comunicato il proprio conto dedicato.
3. Di demandare al dirigente dr Luigi Schiavo l'acquisizione della sottoscrizione, da parte di tale professionista, della convenzione di incarico, secondo lo schema approvato dal commissario liquidatore.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RUGGERO BARTOCCI

Napoli, 27/01/2022

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA

prof. avv. Fabio Benincasa
dott. Caterina Benincasa
avv. Giovanna Palma

Napoli, 25 novembre 2021

Spett.le
IACP Napoli in liq.
Via D. Morelli 75
Napoli
C.F. 80014970638

Parcella pro forma

Oggetto: onorario per difesa nel giudizio innanzi alla CTP di Napoli per ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2016 del Comune di Sant'Anastasia, n. 16-1897 (calcolato secondo i valori medi delle vigenti tariffe professionali decurtati del 50% per le voci di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la voce istruttoria e trattazione, oltre spese forfetarie del 15% sull'imponibile)

Onorario e spese forfetarie	2.962,40
Spese non imponibili	
Contributo previdenziale	118,50
IVA 22%	677,80
Totale	3.758,69
Detratta r.a.	592,48
Netto	3.166,21

Vogliate provvedere al pagamento mediante bonifico su c/c bancario intestato a **Studio legale tributario Benincasa**, acceso presso Credit Agricole, Filiale di Napoli 7, IBAN IT63U0623003510000056612659. Al momento del pagamento verrà emessa regolare fattura.

CUT 259,00

OK
MS

AVV. BENINCASA FABIO
RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
IMU 2016 COMUNE DI SANT'ANASTASIA
VALORE 30.137,00
RIDUZIONI AI PARAMETRI DM 2014 E S.M.I.

		% RIDUZIONI	RIDUZIONI	COMPENSI NETTI
FASE STUDIO	1.685,00	50%	842,50	842,50
FASE INTRODUTTIVA	810,00	50%	405,00	405,00
FASE ISTRUTTORIA	945,00	70%	661,50	283,50
FASE DESISIONALE	2.090,00	50%	1.045,00	1.045,00
TOTALI	5.530,00		2.954,00	2.576,00
	15%			386,40
TOTALI COMPLESSIVI				2.962,40



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Servizio Tributi e Demografici – CED - Ufficio IUC
VIA SAN FRANCESCO SAVERIO n.1 – 80048 Sant'Anastasia
Tel. 081.8930314 / 313 / 309
Email:- tributi.anastasia@katamail.com
PEC: tributi@pec.comunesantanastasia.it

Avviso di accertamento per Imposta Municipale Propria (IMU)
Omesso/Parziale Versamento ANNO 2016

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI NAPOLI
VIA D. MORELLI, 75
80100 NAPOLI NA

C.Fiscale/P.IVA: 00625960638 N. Contribuente: 20429
Denominazione: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI NAPOLI
Rappresentante Legale
C.Fiscale/P.IVA: GNTRLRT58M20A509A
Denominazione: GENTILE ALBERTO ROMEO

Provvedimento N. OVP-16 - 1897 del 29/07/2021

Ente Creditore	Tributo	Anno	Maggiore Importo Dovuto
SANT'ANASTASIA Spese di Notifica: 7,50	Imposta Municipale Propria	2016	30.137,00

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.M.U.

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e ss.mm.ii.;
Vista il D.L. n. 201 del 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con L. 22/12/2011, n. 214, e ss.mm.ii.;
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
Visto il Regolamento comunale per l'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 177 del 05/06/2014;
Vista, in particolare, il Capo II del Regolamento di cui al punto precedente recante "L'Imposta Municipale Propria (IMU)";
Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, concernenti la potestà regolamentare dei comuni in materia di tributi propri;
Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative approvato con delibera di C.C. n. 78 del 01/10/2007;
Vista la L. 160/2019 che con i commi da 792 a 795, attribuisce immediata efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2016 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta "IMU" per l'anno 2016;
Vista l'avvenuta regolare pubblicazione delle aliquote di che trattasi sul "Portale del federalismo fiscale" entro i termini di cui all'articolo 52, c. 2, D.Lgs. 446/1997;
Vista la delibera di G.C. n. 182 del 22/06/2012 che fissa i "valori venali di comune commercio" per le aree edificabili ai fini IMU, insistenti sul territorio comunale;
Visto il D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visti i D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 1, comma 161, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che gli atti impositivi relativi ai tributi locali siano notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il tributo;
Visto il D.L. 18/2020 (art. 67, c. 1), che ha previsto la sospensione dal 08/03/2020 al 31/05/2020 dei termini delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione degli enti impositori, nonché il richiamo dell'art. 67, c. 4, all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 inerente lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, e pertanto la circostanza che, per le annualità 2015/2019, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è procrastinato di gg.85 (ottantacinque);
Visto che in virtù di quanto disposto dal citato art.67, c.1, del D.L. 18/2020, relativamente all'annualità 2016 il termine per la notifica degli avvisi di accertamento IMU per omesso/parziale versamento è procrastinato dal 31/12/2021 al 26/03/2022

Verificate le risultanze del Catasto fabbricati e del Catasto terreni, nonché i dati della Conservatoria dei registri immobiliari ed accertato, pertanto, che il contribuente intestatario del presente atto risulta titolare del diritto reale di godimento sugli immobili riportati in allegato;
Considerato che relativamente all'annualità d'imposta 2016 per gli immobili oggetto del presente accertamento sono stati riscontrati vizi di dichiarazione e/o per gli stessi non è stata versata, in tutto o in parte, la relativa Imposta I.M.U. per cui, in conseguenza di quanto esposto, occorre emettere apposito atto impositivo di recupero dell'imposta dovuta;
Vista la delibera di G.C. n. 19 del 19/01/2017 di nomina del nuovo funzionario responsabile IUC;
Vista la determinazione n. 1508 del 21/11/2018 del Responsabile del Servizio tributi di nomina del "responsabile di procedimento" ai fini ICI/IMU/TASI;
Vista la Legge 27.07.2000 n. 212 recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta la seguente situazione:

DETTAGLIO ACCERTAMENTO

Tributo	Anno	Codice Tributo	Rata	Tipo Violazione	Importo Accertato	Importo Versato Considerato	Migliore Importo Accertato	Importo Sanzioni	Importo Interessi	Spese di Notifica	Importo Totale
Imposta Municipale Propria	2016	3918	Totale	Omessa/Parziale Versamento	22.953,00	0,00	22.953,00	6.885,90	290,15	7,50	30.136,55

IRROGAZIONE DELLA SANZIONE E CALCOLO DEGLI INTERESSI

La sanzione irrogata per omessa dichiarazione è pari al 30% del tributo non versato e non è riducibile ad 1/3 in caso di versamento entro i termini; sull'importo da versare sono calcolati gli interessi nella misura del saggio legale, ex art. 1, comma 165, L. 27/12/2006, n.296.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il contribuente è invitato a provvedere al pagamento degli importi sopra indicati ENTRO 60 GG, dal ricevimento del presente avviso, utilizzando esclusivamente il modello F24 allegato munito del C.I.O. (Codice Identificativo Operazione); l'indicazione di tale codice identificativo è obbligatoria e la mancata indicazione esporrà al rischio di non abbinamento automatico del versamento ovvero di mancata acquisizione del versamento medesimo; anche in caso di compensazione orizzontale all'interno dell'F24 sarà indispensabile inserire il C.I.O..

Il mancato pagamento del presente avviso di accertamento entro il termine suindicato comporterà l'avvio, senza ulteriori formalità, della procedura di riscossione coattiva con la maggiorazione di interessi di mora e spese, oltre all'applicazione della sanzione prevista per la violazione contestata; pertanto, il presente atto di accertamento, costituendo anche INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, acquista efficacia di "TITOLO ESECUTIVO" decorso il termine per la proposizione del ricorso.

Ne consegue che lo stesso consente di attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

NATURA ESECUTIVA DEL PRESENTE ATTO

Ai sensi del comma 792 della L. 160/2019, il presente atto costituisce intimazione ad adempiere all'obbligo di pagare entro il termine di presentazione del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. In caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 472/97, riguardante l'esecuzione delle sanzioni.

Il presente atto costituisce, pertanto, titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale; il soggetto che procederà alla riscossione coattiva, decorsi 60 gg. dal termine ultimo per il pagamento, anche ai fini di esecuzione forzata, è Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n° 27/2017.

Questo Ente affiderà a tale soggetto la riscossione delle somme richieste, decorsi 30 gg. dal termine ultimo per il pagamento; il soggetto legittimato, solo sulla base del presente atto, procederà ad espropriazione forzata con poteri, facoltà e modalità previsti dalle disposizioni disciplinanti l'attività di riscossione coattiva.

MODALITÀ E TERMINI PER IL RICORSO

Avverso il presente atto, ai sensi degli art.19 e 20 del D.Lgs. n. 546/92, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; il ricorso, contenente i dati previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, va proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica, tenuto conto del termine di sospensione "feriale".

Ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/92, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (limite calcolato tenendo conto della sola imposta), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; nell'ipotesi di reclamo, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo.

Il ricorso va notificato a questo Ente secondo le norme degli art. 137 e seguenti del c.p.c. mediante consegna diretta, spedizione a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata in caso di ricorso obbligatorio al PTT (Processo tributario telematico); il ricorso è soggetto al contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002.

Il ricorrente, entro e non oltre 30 giorni dal termine del periodo di sospensione, pari a 90gg., previsto dall'art.17 bis del D.Lgs. 546/92, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della Commissione, nelle modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/92, se il tentativo di mediazione sia andato a buon fine.

Il deposito e la notifica delle parti, dei consulenti e degli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, a seguito della modifica dell'art 16 bis della D.Lgs. n. 546 del 1992, avviene esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del M.E.F. 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione; l'obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino € 3.000,00.

Se l'importo del tributo liquidato con il presente atto è pari o superiore ad € 3.000,00 è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo, giusto art.12 del D.Lgs. 546/92; per eseguire il deposito del ricorso in modalità telematica è necessario registrarsi all'applicazione PTT del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

AUTOTUTELA

In presenza di particolari motivazioni, il contribuente può richiedere, in autotutela, l'annullamento d'ufficio dell'avviso ovvero la rettifica dei dati in esso contenuti; a tal fine, occorrerà trasmettere idonea istanza in autotutela indirizzata all'ente impositore.

Al modello di autotutela, debitamente compilato, è fatto obbligo di allegare oltre alla copia del proprio documento di identità, tutta la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni rese per consentire il riesame degli avvisi da parte dell'Ufficio.

Si chiarisce che l'istanza in autotutela non sospende né interrompe il termine di pagamento né quello per l'eventuale ricorso.

Tutti i dovuti chiarimenti potranno essere richiesti mediante fissazione di appuntamento telematico sul portale <https://prenotopa.it/enti/santanastasia/> oppure ai recapiti telefonici e/o di posta elettronica indicati in epigrafe; ai sensi della L. 241/1990 l'Ufficio, se ne ricorrerà il caso, provvederà tempestivamente ad annullare o rettificare il presente atto in sede di autotutela dandone notizia al contribuente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Ferdinando Pappadia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC

Dr. Antonio Esposito

Le firme autografe non sono apposte ai sensi dell'articolo 1 comma 87 L. n. 549/1995

TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ARTT. 13/14 DEL GDPR IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L'informativa estesa sarà consultabile sul sito Internet dell'Ente www.comune.santanastasia.na.it. L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. I dati sono conferiti direttamente dall'interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione. I dati che verranno raccolti e trattati sono i seguenti:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
C.F.:80014970638

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2021	COMPETENZA	BUONO DI IMPEGNO	79	31-12-2021
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
01.11.1.103 SPES.62:11006 - Patrocinio legale)	260	0	SPESE LEGALI

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	4.369.212,25	1.329.765,33	4.008,69	3.035.438,23
CAPITOLO	300.000,00	166.877,39	4.008,69	129.113,92

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA
VIA S. MARIA COSTANTINOPOLI 3
80138 - NAPOLI (NA)

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

Oggetto:

Ricorso in CTP avverso avviso di accertamento IMU anno 2016 del Comune di ~~Sanza Vesuviana~~ ^{Sanza Vesuviana}

Importo:

Euro 4.008,69

SIOPE: 1030211006 - Patrocinio legale

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Commissione tributaria provinciale**

Valore della Causa: **Da € 26.001 a € 52.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.685,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 810,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 945,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 2.090,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 5.530,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 5.530,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 829,50
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 6.359,50

